



DIR.GEN./ DIR. STAFF (*)		U.O.D. / Staff
SM	05	00

Regione Campania

GIUNTA REGIONALE

SEDUTA DEL **08/02/2022**

PROCESSO VERBALE

Oggetto :

Approvazione schema di Accordo di Programma tra la Regione Campania, in qualità di soggetto attuatore degli interventi, la Provincia di Salerno, Ente d'Ambito Salerno ciclo integrato rifiuti Urbani e la Società Ecoambiente Salerno spa per le attività di trasporto e caratterizzazione rifiuti da rimpatriare dalla Tunisia.

1)	Presidente	Vincenzo	DE LUCA	PRESIDENTE
2)	Vice Presidente	Fulvio	BONAVITACOLA	
3)	Assessore	Nicola	CAPUTO	
4)	”	Felice	CASUCCI	
5)	”	Ettore	CINQUE	
6)	”	Bruno	DISCEPOLO	
7)	”	Valeria	FASCIONE	ASSENTE
8)	”	Armida	FILIPPELLI	
9)	”	Lucia	FORTINI	
10)	”	Antonio	MARCHIELLO	
11)	”	Mario	MORCONE	
	Segretario	Valeria	ESPOSITO	

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dalla Direzione Generale e delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse che seguono, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, nonché dell'espressa dichiarazione di regolarità della stessa resa dal Direttore a mezzo di sottoscrizione della presente

PREMESSO

- a) che con nota acquisita in data 10 gennaio 2020 dalla UOD 501709 "Autorizzazioni ambientali e rifiuti" di Salerno, la società S.R.A. srl (Sviluppo Risorse Ambientali srl), "Notificatore/Produttore" ai sensi dell'art. 2, par. 18 della Convenzione di Basilea del 22 marzo 1989, domandava di poter effettuare una spedizione transnazionale di 12.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi, C.E.R. n. 191212 (indicati con il codice Y46 – previsto dalla Convenzione di Basilea - nei documenti di spedizione in Tunisia, ritenuto corrispondente alla classificazione europea dei rifiuti), per l'effettuazione di operazioni di recupero, classificate con le sigle R12 e R13, presso l'impianto "SoreplastSuari", ubicato nel territorio della città di Sousse (Susa).;
- b) che con Decreto Dirigenziale n.76 del 14 aprile 2020 UOD 50 17 09, non avendo ricevuto motivi ostativi da parte del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare, quale focalpoint italiano della Convenzione di Basilea, e con l'autorizzazione espressa dell'Autorità Tunisina di cui sopra, la Regione Campania, nella qualità di autorità competente, autorizzava la spedizione della I QUOTA di 6.000,00/12.000,00 ton, mediante 230 movimentazioni identificate dal n.01/460 al n.230/460 e, successivamente, in data 08.07.2020 con Decreto Dirigenziale n.153 autorizzava la spedizione della II QUOTA di 6.000,00/12.000,00 ton, mediante ulteriori 225 movimentazioni identificate dal n.231/460 al n.456/460. I succitati decreti venivano ritualmente trasmessi all'Autorità Tunisina ANGED (Agence Nationale de Gestion des Déchets) nonché all'API-SOUSSE - Agenzia Nazionale per la Promozione Industriale, senza che alcuna obiezione dalle stesse venisse sollevata, nonché per opportuna conoscenza anche al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare;
- c) che successivamente, con nota e-mail del 3 dicembre 2020, il Responsabile del Ministero degli Affari locali e dell'Ambiente della Tunisia comunicava che la Direzione regionale dell'Anged non è l'autorità competente della Tunisia per l'applicazione della convenzione di Basilea e, pertanto, dichiarava l'ulteriore spedizione effettuata dalla società "illegale", con obbligo di ripresa dei rifiuti in questione. Conseguentemente alla menzionata dichiarazione da parte dell'Autorità tunisina, gli uffici regionali comunicavano alla società la determinazione dello Stato di rimpatrio dei rifiuti e ordinavano alla società di ritrasferire i rifiuti in Italia, posti nelle more in stato di sequestro dall'Autorità Competente Tunisina;
- d) che la Società intimata impugnava innanzi alla magistratura amministrativa gli atti regionali e, pur a seguito della sentenza del Consiglio di Stato n.5543 del 26 luglio 2021, pubblicata in data 8 agosto 2021, di rigetto del ricorso, non eseguiva l'ordine di rimpatrio;
- e) che la Convenzione di Basilea tutela le funzioni sovrane degli Stati contraenti sulle determinazioni da assumere rispetto alla movimentazione transfrontaliera dei rifiuti, prevedendo, in particolare, l'obbligo dello Stato esportatore di provvedere tempestivamente alla reimportazione dei rifiuti, ove richiesto (art. 8); l'art.9 della stessa Convenzione prevede, in particolare al secondo comma, che: *"Nel caso in cui un movimento oltre frontiera di rifiuti pericolosi o di altri rifiuti è considerato come traffico illecito a causa del comportamento dell'esportatore o del produttore, lo Stato di esportazione provvede affinché i rifiuti in questione siano: a) riportati dall'esportatore o dal produttore o, se del caso, da lui stesso nello Stato di esportazione oppure, se ciò non è di fatto possibile, b) eliminati in un altro modo conformemente alle disposizioni della presente Convenzione, entro un termine di 30 giorni dal momento in cui lo Stato di esportazione è stato informato del traffico illecito oppure entro un altro termine convenuto fra gli Stati interessati. A tale scopo, le Parti interessate non si oppongono al ritorno di tali rifiuti nello Stato di esportazione né lo ritardano, o lo impediscono."* ;
- f) che l'Ambasciata della Repubblica Tunisina in Italia e la Regione Campania, nel corso di recenti incontri, propiziati anche dai Ministeri italiani, hanno condiviso uno schema di intesa per il sollecito rimpatrio dei rifiuti di provenienza italiana, attualmente stoccati a Sousse;
- g) con D.G.R.n. 40 del 28.01.2022 sono stati approvati lo schema di Accordo di Cooperazione istituzionale tra la Regione Campania e lo Stato Tunisino e lo schema di Intesa Istituzionale con il Ministero della Difesa, per il rientro dei rifiuti stoccati presso il porto di Sousse - Tunisia, oggetto di ordine di rimpatrio;

PREMESSO,altresi

- a) che è in corso la sottoscrizione sia dell'Accordo di Cooperazione tra la Regione Campania e lo Stato Tunisino, che dell'Intesa Istituzionale con il Ministero per la Difesa;
- b) che la compagnia di navigazione, all'uopo interpellata quale proprietaria dei containers da rimpatriare, ha indicato il porto di Salerno quale scalo prescelto per le operazioni di rientro del carico;
- c) che in base al principio di prossimità che regola la gestione dei rifiuti occorre individuare nell'ambito del territorio provinciale di Salerno il sito idoneo (dotato di capannone coperto ed aree di logistica connesse) per le attività di caratterizzazione;
- d) che per le stesse ragioni occorre individuare il sito idoneo, in territorio contermino, per lo stoccaggio dei containers in vista del loro avvio a smaltimento e/o recupero presso impianti che saranno individuati dall'operatore che risulterà affidatario del servizio da parte della Regione Campania;

CONSIDERATO

- a) che costituisce prioritario obiettivo dello Stato Italiano e per esso delle Istituzioni Pubbliche competenti per materia ,territorialmente coinvolte nel procedimento di rimpatrio dei rifiuti su citati, quali la Provincia di Salerno, l'Ente d'Ambito Salerno ciclo integrato rifiuti urbani con la propria società in house socio unico EdASA Ecoambiente Salerno spa, soggetto gestore per il trattamento, trasporto e stoccaggio rifiuti- alla luce delle rispettive competenze istituzionali, declinate nel d.lgs. 267/2000, nel d.lgs. n.152/2006, nonché ai sensi dell'art.5, comma 6 nel d.lgs. n.50/2016- di portare a soluzione la complessa problematica internazionale dei rifiuti illegalmente spediti in Tunisia, nel rispetto della normativa vigente a tutela dell'ambiente;
- b) che con nota pec prot. n. 00649 del 07.02.2022 39 gli uffici competenti hanno chiesto all'Ente d'Ambito Salerno di collaborare nelle attività da porre in essere successivamente al rimpatrio dei rifiuti al porto di Salerno, quali il trasporto, lo stoccaggio temporaneo e la caratterizzazione, attivando celermente l'iter tecnico-amministrativo per l'avvio concreto di dette attività, i cui costi saranno a carico della SRA srl, mediante l'escussione della fidejussione prestata, a garanzia del buon fine del trasporto transfrontaliero;
- c) che è stato predisposto uno schema di accordo finalizzato a regolare i rapporti tra la Regione Campania, in qualità di soggetto attuatore degli interventi , la Provincia di Salerno, Ente d'Ambito Salerno ciclo integrato rifiuti Urbani e la Società Ecoambiente Salerno spa, nella qualità di soggetto gestore dei servizi di trattamento,trasporto e stoccaggio dei rifiuti urbani;
- d) che risultano evidenti le competenze degli organi preposti al ciclo dei rifiuti nell'ambito della Provincia di Salerno, per come precisato nell'oggetto dell'accordo a stipularsi, ivi compreso il potere di ordinanza ex art. 191 D.lgs. 152/06 e s.m.i. del Presidente della Provincia, esclusivamente riferito alla fase di stoccaggio temporaneo per un periodo non superiore a sei mesi;
- e) che la società Ecoambiente spa si è dichiarata disponibile alla compensazione del credito connesso all'effettuazione delle attività che dovrà svolgere di cui allo schema di Accordo suindicato con il debito di cui la stessa è titolare, giusta atto transattivo di riconoscimento e regolazione del debito, stipulato con la Regione Campania in data 15.06.2020 rep .n. 14084;
- f) che i relativi costi, da rendicontarsi dettagliatamente, saranno imputati alla società SRA srl, e recuperati mediante l'escussione della fidejussione a garanzia da essa prestata.

CONSIDERATO altresì

- a) che ai sensi dell'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della L. n. 241/1990 e s.m.i., "le amministrazioni pubbliche possono sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune" ;
- b) che l'Avvocatura Regionale, con nota prot.0006938 del 07.01.2022 ha reso parere di competenza in occasione di analogo Accordo di Programma, evidenziando che *"l'interesse pubblico che ne sottende la stipula è indirizzato sia alla massimizzazione dell'efficienza del servizio ,in considerazione della natura strategica ed essenziale del medesimo, sia all'evidente economia di spesa che le Amministrazioni*

interessate realizzano anche rispetto al ricorso al libero mercato e quindi all'affidamento tramite appalto. Il che è comprovato ... omissis.....dall'oggettiva natura di società interamente a capitale pubblico.

- c) nel citato parere l'Avvocatura richiama la giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea (cfr Ordinanza 6-2-2020 in C-11/19) che sancisce che *"in tali particolari condizioni sia possibile derogare all'obbligo di gara.....omissis.....La Corte Europea ha, in sintesi, concluso che è consentito agli stati membri di optare per un sistema, in cui venga scelto il partenariato tra amministrazioni aggiudicatrici, in luogo del confronto concorrenziale a condizione che il relativo contratto realizzi una cooperazione tra leamministrazioni partecipanti finalizzata a garantire che i servizi pubblici che esse sono tenute a svolgere siano prestati nell'ottica di conseguire gli obiettivi che esse hanno in comune....."*, nonché la giurisprudenza amministrativa, che per effetto della sentenza della Corte Costituzionale n.199 del 20.07.2012, riconosce la legittimità del partenariato pubblico-pubblico e dell'accordo ex art.15,co.1L.n.241/90, *"quale strumento più adatto a garantire una forma di coordinamento per il soddisfacimento del pubblico interesse ed idonea a comporre in un quadro unitario gli interessi pubblici di cui ciascuna amministrazione è portatrice"*;
- d) l'Avvocatura regionale si esprime favorevolmente anche sull'aspetto relativo alla compensazione legale, richiamando un consolidato orientamento dei giudici contabili *"sull'ammissibilità della stessa tra enti pubblici, purché i crediti/debiti siano reciproci, certi liquidi ed esigibili, ossia esistenti e determinati o facilmente determinabili, attraverso mere operazioni di calcolo, nel loro ammontare, non oggetto di contestazione tra le parti e scaduti"* e richiama l'attenzione dell'amministrazione sul fatto che vi debba pur sempre essere piena corrispondenza tra le rispettive risultanze contabili.

RITENUTO, per quanto su esposto, di dover approvare l'allegato schema di "Accordo di Programma", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato a regolare i rapporti tra la Regione Campania, in qualità di soggetto attuatore degli interventi, la Provincia di Salerno, l'Ente d'Ambito Salerno ciclo integrato rifiuti e la Società Ecoambiente Salerno spa nella qualità di soggetto gestore dei servizi di trattamento, trasporto e stoccaggio dei rifiuti urbani, nel perseguimento delle connesse finalità per la sollecita caratterizzazione e trattamento finale dei rifiuti di provenienza italiana oggetto di rimpatrio

VISTI

- la D.G.R. n. 21 del 12.01.2022;
- la D.G.R. n.40 del 28.01.2022;
- la L. n. 241 del 07.08.1990 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 03.04.2006 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50 del 18.04.2016 e s.m.i.;
- la L.R.n.14 del 26.05.2016 e s.m.i.

Propone e la Giunta in conformità a voto unanime

DELIBERA

per i motivi espressi in narrativa, che qui si intendono integralmente riportati e confermati:

1. di approvare l'allegato schema di "Accordo di Programma", parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, finalizzato a regolare i rapporti tra la Regione Campania, in qualità di soggetto attuatore degli interventi, la Provincia di Salerno, l'Ente d'Ambito Salerno ciclo integrato rifiuti e la Società Ecoambiente Salerno spa nella qualità di soggetto gestore dei servizi di trattamento, trasporto e stoccaggio dei rifiuti urbani, nel perseguimento delle connesse finalità per la sollecita caratterizzazione e trattamento finale dei rifiuti di provenienza italiana oggetto di rimpatrio;
2. di demandare la stipula dell'Accordo su indicato e gli adempimenti di competenza al Responsabile Generale della Struttura di Missione per lo smaltimento dei RSB;

3. di trasmettere il presente atto al Vice Presidente della Regione Campania, alla Provincia di Salerno, all'Ente d'Ambito Salerno ciclo integrato rifiuti, alla Società Ecoambiente Salerno spa, nonché al BURC per la pubblicazione.



GIUNTA REGIONALE DELLA CAMPANIA

DELIBERAZIONE n°	53	del	08/02/2022	DIR.GEN./DIR. STAFF (*)	UOD/STAFF DIR.GEN.
				SM 05	00

OGGETTO :

Intesa Regione Campania, Provincia di Salerno, Ente d'Ambito Salerno per le attività connesse al trasporto, stoccaggio e caratterizzazione dei rifiuti oggetto del rimpatrio dal territorio tunisino.

QUADRO A	CODICE	COGNOME	MATRICOLA	FIRMA
PRESIDENTE - <input type="checkbox"/> ASSESSORE - <input type="checkbox"/>		<i>Vicepresidente Bonavitacola Fulvio</i>	508	11/02/2022
DIRETTORE GENERALE / DIRIGENTE STAFF		<i>Dott.ssa Pagnozzi Lucia</i>	19066	11/02/2022

VISTO DIRETTORE GENERALE ATTIVITA' ASSISTENZA GIUNTA	COGNOME	FIRMA	
DATA ADOZIONE	08/02/2022	INVIATO PER L'ESECUZIONE IN DATA	11/02/2022

AI SEGUENTI UFFICI:

- 40 . 1 : Gabinetto del Presidente**
- 70 . 5 : Struttura di missione per lo smaltimento dei RSB**

Dichiarazione di conformità della copia cartacea:

Il presente documento, ai sensi del T.U. dpr 445/2000 e successive modificazioni è copia conforme cartacea dei dati custoditi in banca dati della Regione Campania.

Firma

(*)

DG= Direzione Generale

US= Ufficio Speciale

SM= Struttura di Missione

UDCP= Uffici di Diretta Collaborazione con il Presidente